

SU CARTA INTESTATA DELL'ESPORTATORE

Spett.le Dogana di

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararvi che tutto il materiale esportato con ns. fattura n°.....del.....con destinazione:

Non è vincolato a licenze di esportazione e quindi:

- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Convenzione di Washington – CITES) (Y900)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (Dual Use) (Y901)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Y902)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 e nel Regolamento di esecuzione (UE) n 1081,2012 del 09,11,12 relativo all'esportazione di beni culturali (Y903)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904 – Y906)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n° 1984/2003 del Consiglio (e/o del Reg n 640/2010), relativo all'esportazione di pesci (Y909, Y910)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento di esecuzione (UE) 668/2010 del Consiglio del 26 Luglio 2010 che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n 423/2007 per i prodotti e tecnologie ad uso militare concernenti le misure restrittive nei confronti dell'Iran (Y911)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio del 25,02,2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n 817/2006 (Y912)
- **Comunicazione della Commissione — Note tecniche di orientamento per l'applicazione del regolamento (CE) n. 689/2008 — Pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose Gazzetta ufficiale n. C 065 del 01/03/2011 pag. 0001 - 0064 (Y915).**
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 649/2012 del 04,07,12 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'esportazione di sostanze chimiche pericolose, allegato I (Y916) e allegato V (Y917/Y919).
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti dell'Iran, né nel reg cee 961/2010 (Y920)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (Y922)
- Trattasi di merci diverse dal mercurio metallico di cui al reg (CE) n 1102/2008 (Y924)
- Esportazione per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi di cui al reg CE n 1102/2008 (Y925)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (Y926)

- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n 2847/93, n 1936/2001 e n 601/2004 e che abroga i regolamenti n 1093/94 e n 1447/1999 (Y927)
- Le Merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) n 284/2012 Commissione del 29 marzo 2012 che impone condizioni speciali per l'esportazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L92 del 30.3.2012) (Y928)
- Alle merci dichiarate non si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (Y930)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo concernente l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (Y934)
- Non rientra nell'elenco delle categorie di beni di cui all' art 11 quater del Regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio Europeo concernente misure restrittive conseguenti alla situazione in Siria (Y935)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 1277/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- RIFIUTI
Merce di cui alla presente non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio né nel DL del 05,02,97 n 22 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti, rifiuti pericolosi e rifiuti di imballaggio.
Non è neanche definibile Materia Prima Secondaria (MPS) né trattasi di un Sottoprodotto.
Si dichiara altresì che trattasi di materiale bonificato e che non contiene parti inquinate e/o pericolose."
- ▲ ARMI
Non rientrano nel Reg UE n 258/2012 del 14,03,12 che regola l'esportazione ed importazione di armi.

Inoltre, specificatamente a talune destinazioni:

- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CEE n 131/04 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti del **SUDAN**.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CEE n 174/05 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti della **COSTA D'AVORIO**
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CEE n 1284/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti della **GUINEA**.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CEE n 204/2011 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie specificatamente restrittivo nei confronti della **LIBIA**.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CEE n 843,2011 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti della **SIRIA**.
- Non rientra nell'elenco dei beni come da [posizione comune 2006/795/PESC](#), successivamente emendata dalla [posizione 2009/573/PESC](#) e dalle decisioni del Consiglio [2009/599/PESC](#) e [2009/1002/PESC](#), nonché i regolamenti di attuazione [329/2007 del 27 marzo 2007](#), [117/2008 del 28 gennaio 2008](#), [389/2009 del 12 maggio 2009](#), [689/2009 del 29 luglio 2009](#), [1283/2009 del 22 dicembre 2009](#), [567/2010 del 29 giugno 2010](#) e [1251/2010 del 22 dicembre 2010](#) specificatamente restrittivo nei confronti della **COREA DEL NORD**
- Non rientra nell'elenco dei beni come Reg [54/2012](#) e [56/2012](#) né nella decisione [2012/35/PESC](#) che apportano modifiche alla [Decisione 2010/413/PESC](#) e al [regolamento n. 267/2012](#), specificatamente restrittivo nei confronti dell' **IRAN**
- Non rientra nell'elenco dei beni come Reg UE 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento UE n 961,2010 che regola le esportazioni verso IRAN

Dichiara inoltre che

- Il Valore indicato in fattura è vero e reale e corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi.
- Il Mandante si assume la responsabilità economica in relazione ad ogni eventuale contestazione doganale dipendente da fatti imputabili allo stesso e/o alla documentazione fornita relativa alle operazioni commissionate.

Lì,.....Data.....

In Fede

